



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2012 (08.06)
(OR. en)**

**8557/5/12
REV 5**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0194 (COD)**

LIMITE

**PECHE 111
CODEC 930**

NOTA RIVEDUTA

dei:	Direttori generali della pesca
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 - COM(2011) 416 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Si allega per le delegazioni una versione riveduta della proposta di modifiche della presidenza alla proposta legislativa in oggetto della Commissione recante lievi modifiche tecniche rispetto alla versione precedente (articoli 53 e 55).

Il documento dovrebbe contribuire all'adozione di un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 12 giugno 2012.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue[†]:

- (1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso: "l'organizzazione comune dei mercati ") è parte integrante della politica comune della pesca e deve contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la politica comune della pesca è attualmente in fase di revisione, l'organizzazione comune dei mercati deve essere adattata di conseguenza.
- (2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura³, deve essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.

¹ GU C del [...], pag. [...].

² GU C del [...], pag. [...].

[†] *[I considerando sono trattati solo sommariamente nel presente compromesso e dovranno essere adattati al compromesso finale sul dispositivo]*

³ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- (3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. *Dovrebbero essere assicurate le condizioni per una concorrenza equa nel commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con i paesi terzi, in particolare attraverso il rispetto dei requisiti di sostenibilità e norme sociali equivalenti a quelle applicate ai prodotti europei.*
- (4) L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
- (5) Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e possono dunque, data la necessità di ulteriori iniziative comuni, essere realizzati con maggiore efficienza a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (6) È importante che la gestione dell'organizzazione comune dei mercati sia guidata dai principi di buona governance della politica comune della pesca.
- (7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare le caratteristiche specifiche della pesca artigianale.
- (8) Le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

- (9) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.
- (10) Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori devono definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i loro obiettivi.
- (11) La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo deve contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della realizzazione del mercato unico.
- (12) Per tener conto della disparità dei prezzi sul territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori deve avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. ***Tale prezzo limite di attivazione deve essere fissato in modo da mantenere una sana ed equa concorrenza tra gli operatori.***
- (13) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri. Occorre pertanto prevedere anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento.
- (14) L'applicazione di norme comuni di commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (15) La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti.

- (16) Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato devono essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
- (17) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli⁴, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (18) Occorre migliorare le informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.
- (19) Affinché la Commissione sia in grado di integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46*.
- (20) È di particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio†.

⁴ GUL 214 del 4.8.2006, pag. 7.

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

† *[Le norme sugli atti delegati saranno trattate in una fase successiva]*

- (21) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 25, 31, 34 e 37 del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
- (22) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio deve essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Viene istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso: "l'organizzazione comune dei mercati").
2. L'organizzazione comune dei mercati comprende i seguenti strumenti:
 - a) organizzazioni professionali;
 - b) norme di commercializzazione;
 - c) informazione del consumatore;
 - d) norme di concorrenza;
 - e) informazioni sul mercato.

* *[Le norme sugli atti delegati saranno trattate in una fase successiva]*

3. *L'organizzazione comune dei mercati è completata dal [regolamento del Consiglio sui contingenti tariffari][†], nonché dalle misure commerciali generali adottate per fare fronte a rispondere a perturbazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione sulla base del regolamento .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca⁵.*

Articolo 2

Ambito di applicazione

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi

Gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati sono quelli stabiliti ***all'articolo 45*** del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 4

Principi

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.

[†] *[La proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio è attesa per la metà del 2012]*

⁵ *[Si tratta del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca]*

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano la definizione *dei termini [...] di cui all'articolo 5 del regolamento sulla politica comune della pesca, la definizione dei termini "collettività", "ingrediente" e "etichettatura" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*⁶, la definizione dei termini "alimento" e "consumatore finale" di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁷ e la definizione del termine "additivo alimentare" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari⁸. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "prodotti della pesca": gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- b) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- c) "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;

⁶ GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁷ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁸ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

- e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
- g) ***"commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;***
- h) "prodotti preimballati della pesca e dell'acquacoltura": ***i prodotti*** della pesca e dell'acquacoltura ***che sono un "alimento preimballato" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.***

Capo II

Organizzazioni professionali

SEZIONE I

COSTITUZIONE, OBIETTIVI E MISURE

Articolo 6

Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca ***e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura*** possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori, ***rispettivamente***, di prodotti della pesca ***o di prodotti dell'acquacoltura*** in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

2. *Un'organizzazione di produttori rappresentativa di entrambi i settori della pesca e dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.*

Articolo 7

Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura contribuiscono **a due o più dei** seguenti obiettivi:
- a) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;
 - b) migliorare la redditività dei produttori;
 - c) stabilizzare i mercati;
 - d) promuovere *l'occupazione nelle zone costiere e rurali.*
2. *In aggiunta agli obiettivi di cui al paragrafo 1, le organizzazioni di produttori del settore della pesca contribuiscono ai seguenti obiettivi:*
- a) promuovere l'esercizio di attività di pesca *sostenibili* da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione *quale* prevista, *in particolare*, dal regolamento sulla politica comune della pesca, *inclusa, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;*
 - b) *[ridurre le catture indesiderate di stock commerciali, facendo il miglior uso possibile di quelle residue.][‡]*

[‡] *[Il testo finale dipende dal dibattito sulla politica in materia di rigetti nel quadro del regolamento sulla politica comune della pesca]*

3. ***In aggiunta agli obiettivi di cui al paragrafo 1, le organizzazioni di produttori del settore della pesca contribuiscono ai seguenti obiettivi:***
- a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;
 - b) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici ***nazionali*** di cui all'articolo 43 del regolamento sulla politica comune della pesca;
4. ***Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono perseguire obiettivi complementari.***

Articolo 8[†]

Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dalle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

1. ***Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7, le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi di misure quali:***
- a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
 - b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
 - c) ***promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;***
 - d) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità.

[†] ***[Questo articolo sulle misure contiene gli articoli 8 e 11 della proposta della Commissione.]***

2. ***Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:***
- a) ***pianificare e gestire collettivamente*** le attività di pesca dei loro aderenti, ***fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri;***
 - b) ***ridurre le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali immettendole sul mercato o convogliandole verso destinazioni alternative ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento sulla politica comune della pesca e dell'articolo 40, paragrafo 2, del presente regolamento;***[‡]
 - c) gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 35 e 36;
3. ***Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:***
- a) promuovere attività di acquacoltura sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
 - b) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

Articolo 12

Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

[‡] ***[Il testo finale dipende dal dibattito sulla politica in materia di rigetti nel quadro del regolamento sulla politica comune della pesca]***

2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 13

Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

Le associazioni di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

- a) realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati all'articolo 7;
- b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

Articolo 14

Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 15

Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali **migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.**

Articolo 16

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15:

- a) redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
- b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, **ad esempio**, delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche, **le specialità tradizionali garantite** e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
- c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dall'Unione o dal diritto nazionale;
- d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
- e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **nonché raccogliere dati socioeconomici**;
- f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile la cui **quantità**, la cui qualità e il cui prezzo rispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;
- g) **realizzare attività formative, ad esempio sulle questioni inerenti alla qualità e alla tracciabilità**;
- h) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e adottare misure per garantire tale conformità.

SEZIONE II

RICONOSCIMENTO

Articolo 17

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

- a) svolgano un'attività **economica** sufficiente sul territorio **dello Stato membro interessato** o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti **o** il volume di produzione commercializzabile;
 - b) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato;
 - c) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7;
 - d) osservino le norme di concorrenza di cui al capo V; **e**
 - e) non **abusino di** una posizione dominante su un determinato mercato.
2. **Le organizzazioni di produttori riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate organizzazioni di produttori riconosciute ai fini del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicato il loro obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.**

Articolo 18

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali i gruppi **di operatori** stabiliti sul proprio territorio che facciano domanda **di tale riconoscimento** a condizione che:
- a) rappresentino una parte significativa **dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione, riguardanti** prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro;
 - d) siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15;

- e) tengano conto degli interessi dei consumatori;
- f) non ostacolino il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; e
- g) si conformino alle norme di concorrenza applicabili.

2. ***Le organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicato il loro obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.***

Articolo 19

Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste ***rispettivamente*** agli articoli 17 e 18; ***la mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.***
2. ***Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.***

Articolo 21

Attribuzione di possibilità di pesca

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 22

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.

Articolo 23

Controlli da parte della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, **rispettivamente**, agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere controlli e chiedere, ove del caso, che **lo Stato membro interessato** disponga la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Articolo 24

*Atti delegati**

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di:

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

- a) modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18, ***tenendo conto in particolare delle caratteristiche dei settori della piccola pesca e dell'acquacoltura.*** Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;
- b) stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21.

Articolo 25

*Atti di esecuzione**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
 - a) ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19;
 - b) al formato, ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 22.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 51.

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

SEZIONE III

ESTENSIONE DELLE NORME

Articolo 26

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:
 - a) l'organizzazione di produttori ***sia stata costituita per un periodo di almeno un anno e*** sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti; ***e***
 - b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, ***paragrafo 1***, lettere a), b), c), ***paragrafo 2, lettere a) e b)***, ***e paragrafo 3***.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 65% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
3. Ai fini del paragrafo 1, ***lettera a)***, un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.
4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 90 giorni e 12 mesi.

Articolo 27

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a condizione che:
 - a) l'organizzazione interprofessionale ***copra*** almeno il 65% delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, ***trasformazione o*** commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; ***e***
 - b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16, lettere ***da a) a g)*** e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.
2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, ***fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4.***

Articolo 28

Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle norme.

Articolo 29

Autorizzazione da parte della Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione che:
 - a) siano rispettate le disposizioni degli articoli 26 e 27 *rispettivamente*;
 - b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;
 - c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e
 - d) non siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
3. Entro **un mese** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **un mese**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.
4. L'autorizzazione dell'*estensione delle norme autorizzata può continuare ad essere applicata dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.*

Articolo 30

Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal caso, essa ne informa gli Stati membri.

Articolo 31
*Atti di esecuzione**

Le norme relative al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

SEZIONE IV
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 32
Piano di produzione e di commercializzazione

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette **per approvazione** alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione **almeno per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7.**

2. **Il piano di produzione e commercializzazione include:**
 - a) **un programma di produzione per le specie catturate o allevate;**

 - b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta al fabbisogno e alle esigenze del mercato;

 - c) **le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 7;**

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

- d) *misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno;*
- e) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma stesso.
3. Le **autorità nazionali competenti** procedono all'approvazione del piano. Una volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.
4. Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per approvazione alle autorità **nazionali competenti**.
5. L'organizzazione di produttori redige una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette **per approvazione** alle autorità **nazionali competenti**.
6. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; **la mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento**.

Articolo 33

*Atti delegati**

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

Articolo 34
*Atti di esecuzione**

Le norme relative alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione V
Stabilizzazione dei mercati

Articolo 35
Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori **del settore della pesca** possono finanziare l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che ***i prodotti***:

- a) siano stati ***immessi sul mercato*** da organizzazioni di produttori ***o dai loro aderenti*** ma non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 36.
- b) soddisfino le norme di commercializzazione ***stabilite a norma*** dell'articolo 39 e siano di qualità adeguata per il consumo umano
- c) siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati ***in serbatoi o gabbie o*** mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccazione, marinatura e, ove del caso, bollitura e pastorizzazione; la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, possono accompagnare uno dei processi sopra elencati;

* ***[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]***

- d) siano reintrodotti sul mercato *dopo l'ammasso* per il consumo umano

Articolo 36

Prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.
2. Il prezzo limite non supera l'80% del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.
3. Per la determinazione del prezzo limite occorre tener conto dei seguenti elementi:
 - a) l'andamento della produzione e della domanda;
 - b) la stabilizzazione dei prezzi di mercato;
 - c) la convergenza dei mercati;
 - d) i redditi dei produttori;
 - e) gli interessi dei consumatori.
4. Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 37
*Atti di esecuzione**

Le norme relative al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

Capo III

Norme di commercializzazione

Articolo 39
Fissazione di norme di commercializzazione

1. Per i prodotti ***della pesca elencati nell'allegato I e*** destinati al consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.
2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare ***la qualità, le dimensioni o il peso, l'imballaggio, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti e*** in particolare:
 - a) ***[le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici; tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento sulla politica comune della pesca:][†]***
 - b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

* ***[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]***

† ***[Il testo finale dipende dal dibattito sulla politica in materia di rigetti nel quadro del regolamento sulla politica comune della pesca]***

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto disposto:
- a) dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁹;
 - b) dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹⁰;
e
 - c) dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹¹.

Articolo 40

Rispetto delle norme di commercializzazione

1. I prodotti ***destinati al consumo umano*** per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere ***messi a disposizione sul mercato*** nell'Unione solo in conformità di tali norme.
2. *[Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere messi a disposizione di opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione o di entità riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza, oppure essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, ad esempio per esca, farina e olio di pesce, additivi alimentari, prodotti farmaceutici, cosmetici o concimi.][‡]*

⁹ GU C 139 del 30.4.2004, pag. 55.

¹⁰ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[‡] *[Il testo finale dipende dal dibattito sulla politica in materia di rigetti nel quadro del regolamento sulla politica comune della pesca]*

Articolo 41
*Atti delegati**

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di definire le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme, per apportare le necessarie modifiche, garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e trasparente.

Capo IV

Informazione dei consumatori

Articolo 42
Informazioni obbligatorie

1. ***Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011***, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine ***e dal metodo di commercializzazione***, possono essere offerti ***per la vendita*** al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:
 - a) ***la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico***;
 - b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",
 - c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato,

* ***[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]***

d) se il prodotto è stato scongelato.

Tale requisito non si applica:

- i) agli ingredienti presenti nel prodotto finito,*
- ii) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione,*
- iii) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004,*
- iv) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di questi processi.*

- 2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.*
- 3. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche, il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche la cui zona di cattura o paese di allevamento è diverso, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.*
- 4. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.*

5. *I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati prima della data di entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.*

Articolo 43

Denominazione commerciale

1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle designazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, *accompagnate dal loro nome scientifico*. Tale elenco reca:
- a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase *o nella base di dati AFSIS della FAO, se del caso,*
 - b) *la denominazione commerciale:*
 - i) il nome *della specie* nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro;
 - ii) ove del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.
2. *Qualsiasi specie di pesce, quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento può essere denominato "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.*
3. *Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.*

Articolo 44

Indicazione della zona di cattura o di produzione

1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 42, paragrafo 3, lettera **b)** reca:
 - a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione **scritta, una carta o un pittogramma indicante uno dei seguenti elementi: la zona, sottozona, divisione o sottodivisione** compresa nelle zone di pesca della FAO;
 - b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
 - c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto **ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato** sottoposto alla fase finale del processo di allevamento per almeno **6** mesi.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Articolo 46

*Atti delegati**

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

* *[Gli atti delegati saranno trattati in una fase successiva]*

- a) integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;
- b) fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie.

Capo V

Norme di concorrenza

Articolo 47

Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 48

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1. In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che
 - a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato;
 - b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

- d) non escludono la concorrenza; *e*
 - e) non compromettono il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
2. In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che
- a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato;
 - b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
 - c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
 - d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
 - e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; *e*
 - f) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Capo VI

Informazioni sul mercato

Articolo 49

Informazioni sul mercato

1. La Commissione:
- a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

- b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;
 - c) fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:
- a) facilitare l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione;
 - b) mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni di mercato al livello adeguato.

Capo VII

Disposizioni procedurali

Articolo 50

*Esercizio della delega**

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal [...].
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 41 e 46 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51

*Esecuzione**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 52

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è aggiunto il testo seguente:

"e del regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
(*)

(*) GU ..."

* *[La scelta dello strumento giuridico di esecuzione sarà trattata in una fase successiva]*

Articolo 52 bis[†]

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009¹²

1. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

- a) all'articolo 57, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti: "Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto."*
- b) All'articolo 58, paragrafo 5, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:*
- c) "g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 42 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(*);*
h) nome scientifico.

(GU ..."*

2. L'articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 68

Informazioni fornite al consumatore

Riguardo all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sul controllo, il nome scientifico della specie può essere fornito al consumatore al livello della vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster."

[†] [Fatto salvo un ulteriore esame giuridico]
¹² GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1.

Articolo 53

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. ***~~Tuttavia, l'articolo 4 si applica fino al 12 dicembre 2014.~~***

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 54

Clausola di revisione

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del 2022.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ~~[a decorrere dal 1° gennaio 2014]~~, ***ad eccezione del capo IV e dell'articolo 52 bis, che si applicano dal 13 dicembre 2014.***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente [...]

Per il Consiglio

Il presidente [...]

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0301	Pesci vivi
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
b) 0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana
c) 0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana
d)	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: - altri - - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: - - - Cascami di pesci 0511 91 10 - - - altri: 0511 91 90
e) 1212 20 00	- Alghe

- f) Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- Oli di fegato di pesci e loro frazioni
 - 1504 10 - Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
 - 1504 20
- g) 1603 00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
- h) 1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
- i) 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
- j) Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
- 1902 20 - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate);
 - 1902 20 10 - - contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
- k) Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
- 2301 20 00 - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
- l) Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
- 2309 90 - altre:
 - ex 2309 90 10 - - Solubili di pesce

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
0302 22 00	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
ex 0302 29 90	Limande (<i>Limanda limanda</i>)
0302 29 10	Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)
ex 0302 29 90	Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)
0302 31 10	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
e	
0302 31 90	
ex 0302 40	Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>
ex 0302 61 80	<i>Spratto (sprattus sprattus)</i>
0302 62 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
ex 0302 64	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>
0302 65 20	Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)
e	
0302 65 50	
0302 69 31	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)
e	
0302 69 33	
0302 69 41	Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0302 69 45	Molve (<i>Molva</i> spp.)
0302 69 55	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)
ex 0302 69 68	Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>
0302 69 81	Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)
ex 0302 69 99	<i>Lampuga (Coryphaena hippurus)</i>
ex 0307 41 10	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)
ex 0306 23 10	Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>)
ex 0306 23 31	
ex 0306 23 39	

0302 23 00	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)
0306 24 30	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)
0306 29 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)
0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
0303 78 11	Naselli del genere <i>Merluccius</i>
0303 78 12	
0303 78 13	
0303 78 19	
e	
0303 29 55	
0304 29 56	
0304 29 58	
0303 79 71	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.
0303 61 00	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)
0304 21 00	
0304 91 00	
0306 13 40	Gamberetti della famiglia <i>Penaeidae</i>
0306 13 50	
ex 0306 13 80	
0307 49 18	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeletti</i>)
0307 49 01	
0307 49 31	Calamari (<i>Loligo</i> spp.)
0307 49 33	
0307 49 35	
e	
0307 49 38	
0307 49 51	Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)
0307 59 10	Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)
0307 99 11	Totani (<i>Illex</i> spp.)
0303 41 10	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)

0302 32 10	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)
0303 42 12	
0303 42 18	
0303 42 42	
0303 42 48	
0302 33 10	Tonnetti striati (<i>Katsuwonus pelamis</i>)
0303 43 10	
0303 45 10	Tonni rossi (<i>Thunnus Thynnus</i>)
0302 39 10	Altre specie dei generi <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i>
0302 69 21	
0303 49 30	
0303 79 20	
ex 0302 29 90	Sogliola limanda (<i>Microstomus kitt</i>)
0302 35 10	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
e	
0302 35 90	
ex 0302 69 51	Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)
0302 69 75	Pesce castagna (<i>Brama spp.</i>)
ex 0302 69 82	Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)
ex 0302 69 99	Gado barbato (<i>Trisopterus luscus</i>) e merluzzo capellano (<i>Trisopterus minutus</i>)
ex 0302 69 99	Boga (<i>Boops boops</i>)
ex 0302 69 99	Menola (<i>Spicara smaris</i>)
ex 0302 69 99	Grongo (<i>Conger conger</i>)
ex 0302 69 99	Cappone (<i>Trigla spp.</i>)
ex 0302 69 91	Suro (<i>Trachurus spp.</i>)
ex 0302 69 99	
ex 0302 69 99	Cefalo (<i>Mugil spp.</i>)
ex 0302 69 99	Razza (<i>Raja spp.</i>)
e	
ex 0304 19 99	
ex 0302 69 99	Pesce sciabola (<i>Lepidopus caudatus</i> e <i>Aphanopus carbo</i>)

ex 0307 21 00	Conchiglia dei pellegrini (<i>Pecten maximus</i>)
ex 0307 91 00	Buccino (<i>Buccinum undatum</i>)
ex 0302 69 99	Triglia di scoglio o triglia di fango (<i>Mullus surmuletus</i> , <i>Mullus barbatus</i>)
ex 0302 69 99	Tanuta (<i>Spondylisoma cantharus</i>)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1, 2, 3, 4 e 5
Articoli 2 e 3	Articoli 39, 40 e 41
Articolo 4	Articoli 42, 43, 44, 45 e 46
Articolo 5, paragrafo 1	Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6	Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25
Articolo 7	Articoli 26, 28, 29, 30 e 31
Articolo 8	-
Articoli 9, 10, 11 e 12	Articoli 32, 33, 34 e 38
Articolo 13	Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25
Articolo 14	Articolo 48, paragrafo 2
Articolo 15	Articolo 27
Articolo 16	Articoli 28, 29, 30 e 31
Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27	Articoli 35, 36, 37 e 38
Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33	-
Articolo 34	Articoli 22, 25 e 37
Articolo 35	-
Articolo 36	-
Articolo 37	Articoli 50 e 51
Articoli 38 e 39	Articolo 51
Articolo 40	-
Articolo 41	Articolo 54
Articolo 42	Articoli 52 e 53
Articolo 43	Articolo 55
-	Articolo 47
-	Articolo 48, paragrafo 1
-	Articolo 49